



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Laura Cresta

Presidente

Paola Bozzo-Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

iunito in Camera di consiglio nella video conferenza del 13.06.23 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento avente ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc. del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di TORINO –SEZ.GENOVA, prot. 12952/21 com.as., del 18.02.2021, promosso da:

ES, sedicente, nato in NIGERIA il ____/1980

elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'Avv. D'ORAZIO CHIARA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con il

PUBBLICO MINISTERO

NON INTERVENUTO

a scioglimento della riserva dell'udienza del 17.5.23 letti gli atti e sentito il relatore

OSSERVA

1. Il Sig. ES, originario di Edo State, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione in oggetto con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Insiste, preliminarmente, nel rinnovo dell'audizione; nel merito, per il riconoscimento di una protezione internazionale, in subordine per la protezione "speciale", in ulteriore subordine il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ulteriore subordine il rilascio del permesso di soggiorno per calamità ex art. 20 bis D.Lgs 268/98 e infine la protezione ex art. 10 c. 3 Cost.

Con nota di deposito, si è costituito personalmente il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, insistendo nei propri atti, contestualmente prodotti, e dunque nel rigetto del ricorso.

Pur notiziato, il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni e neppure ha evidenziato cause ostative alla domanda di protezione internazionale.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede ad un nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore designato.

2. Fase amministrativa. Nella domanda di protezione internazionale - mod. C/3, registrato il 08.06.2017 alla Questura di Genova – il richiedente risulta originario di Benin City, di nazionalità nigeriana e di fede cristiana; coniugato con EU (nata il ----), risulta parlare pidgin english ed aver lasciato il Paese il 23.11.2016 con arrivo in Italia il giorno seguente.

Al punto 16, relativo ai motivi della partenza, risulta: “crisi economica”. Il paragrafo 12, nella parte relativa alla frontiera ed al documento di ingresso, non risulta compilato, mentre, dalle SDI della questura, il ricorrente risulta segnalato: il 23.11.16 all'aeroporto di Fiumicino in entrata sul T.N.; il 24.11.16, a Roma a bordo del treno 786 ed il 9 febbraio ed il 22 maggio 2018, a Genova in via Inf. Rocca dei Corvi – POLCEVERA - in compagnia di 3 connazionali ed in via Soliman - SESTRI P. - durante un controllo tra avventori di un locale.

In audizione avanti alla Commissione territoriale (che lo sente tre volte - il 19 luglio e il 4 settembre del 2019 ed il 31 agosto del 2020 - e che lo rimette al Centro anti-tratta H.T.H., previo consenso), confermato tutto quanto riportato a C/3, il ricorrente precisa di essere privo di passaporto perché sottratto dalla persona che lo ha fatto arrivare in Italia e produce, oltre ad un certificato scolastico del CPIA Centro Ponente - Ge per l'anno 2016-2017, i seguenti documenti: un medical report rilasciato il 01.07.2019 in lingua inglese del dr. Oronsaye M. del Central Hospital di Benin City indirizzato a chi di competenza (n.d.r.: dal quale si evince che è stato ricoverato il 12.12.2014 e dimesso 7 giorni dopo per ferite multiple agli arti superiori e inferiori e che lo stesso ha riferito ai sanitari di essere stato rapito nel settembre 2014); un Affidavit in lingua inglese datato

02.07.2019 a firma della madre del richiedente, ER, ed indirizzato alla Alta Corte di Giustizia di Benin in Edo State (n.d.r. nel quale la donna riporta – in sintesi - le vicende occorse al figlio, dal sequestro in settembre del 2014 fino alla liberazione l'11 dicembre 2014, al successivo ricovero in ospedale, alla telefonata del 15 gennaio 2015 nella quale il figlio è stato minacciato di morte ed alla successiva fuga a Lagos dello stesso per mettersi in salvo); un Details of Entry del 02.07.2019 della Polizia Nigeriana - Divisional Police Headquarters in Benin- nella quale si riporta che il 02.07.19 alle ore 10.50 la sig.ra ER si è presentata con un affidavit del 24.06.19; (n.d.r.: nel quale la madre riferisce del rapimento del figlio avvenuto nel settembre 2014 e durato circa tre mesi, delle modalità del suo ritrovamento nel dicembre 2014 e di una telefonata minatoria ricevuta da sconosciuti il 15.1.2015).

Sentito a chiarimenti in via preliminare sui documenti, il ricorrente spiega che sono stati inviati dalla madre e che sono datati 02.07.2019 poiché in quella giornata la polizia – al momento della richiesta della copia della denuncia sporta per il rapimento del figlio – ha detto alla donna di fare un affidavit.

Rispetto al contenuto del mod. C/3, precisa e premette ancora di aver studiato per 12 anni e di aver lavorato come parrucchiere; di avere una famiglia di origine composta dalla madre ed una sorella, essendo

orfano di padre dai 3 anni; di essere sposato ed avere due figlie (D.O. nata il ----.2008 e D.O. nata il ---- 2016), familiari tutti con i quali è rimasto in contatto e che vivono a Lagos; di essere arrivato in Italia con un volo diretto a Roma con un visto per turismo, in compagnia di certo P. che gli era stato presentato da un certo S. conosciuto nella Rep. del Benin attraverso il suo amico Q. di Lagos; infine, di essere privo di passaporto perché P., dopo averlo aiutato ad avere il visto, glielo aveva sequestrato in seguito al suo rifiuto a consumare un rapporto sessuale una volta giunti nella sua casa di Roma (P. frequentava l'Africa occidentale a fini sessuali in cerca di giovani uomini).

Sentito a chiarimenti in via preliminare su tale vicenda, il ricorrente spiega di aver preso tempo chiedendo a P. di poter effettuare una telefonata, di essere stato perciò accompagnato ad acquistare una sim card, utilizzata per chiamare la madre che gli aveva intimato di non compiere atti considerati tabù. Racconta di avere quindi deciso di lasciare la casa di P. (ed il passaporto con il cellulare); di aver incontrato una donna nigeriana di nome Judith che lo ha messo in contatto con il pastore nigeriano di una chiesa cristiana di Genova che ha accettato di ospitarlo ed aiutarlo a presentare richiesta di protezione internazionale; infine, che in quel momento stava vivendo ospite di una donna nigeriana alla quale faceva i capelli.

Sentito a chiarimenti - se qualcuno in Italia lo stava controllando e/o obbligando a svolgere qualche attività o lavoro - risponde che solo P. aveva cercato di fargli fare una cosa che non voleva. Precisa che, quando si trovava in Africa, era al corrente del fatto che P. voleva rapporti sessuali con lui (S. procacciava sempre giovani uomini a P.) ma che aveva accettato perché doveva andare via dall'Africa.

Venendo alle ragioni che lo hanno costretto a lasciare il Paese insieme a P., racconta che tutto è iniziato nel settembre del 2014 quando è stato scelto come portavoce dei giovani della comunità di Ovia Nord East (in Edo State) poiché nipote della sacerdotessa dell'idolo, sebbene egli abitasse a Benin City, dove svolgeva l'attività di parrucchiere. L'incarico è arrivato perché i pastori fulani da qualche tempo compivano frequenti scorriere nella comunità di Ovia Nord East inizialmente portando il bestiame a pascolare sui campi dei contadini locali ma successivamente compiendo anche furti, stupri ed omicidi. I capi degli agricoltori avevano quindi intimato ai fulani di allontanarsi, e questi, invece, avevano violentato e ucciso una donna di nome M.O.. Il crimine aveva determinato la comunità ad intervenire e, nell'ottobre del 2014, si erano recati all'accampamento dei fulani intenzionati a scacciarli; ne era derivato un grave scontro durante il quale erano stati uccisi due fulani e molti altri erano stati presi prigionieri e condotti presso l'idolo della comunità nella foresta in un luogo inaccessibile e protetto da forze soprannaturali. La polizia, pur a conoscenza dello scontro, non era intervenuta a supporto degli agricoltori perché il presidente della Nigeria è di etnia fulani e li appoggia. Una settimana dopo, rientrato a Benin City, era stato rapito da persone con uniformi militari che avevano simulato un arresto; era stato trattenuto prigioniero per due mesi, picchiato e minacciato di morte se non avesse fatto liberare i fulani prigionieri (il richiedente mostra alla CT le cicatrici sulle gambe e sulle mani). Durante l'ultimo pestaggio, avendolo creduto morto, i fulani lo avevano abbandonato in un campo ove era stato rinvenuto, soccorso e portato in ospedale da un cercatore di lumache (dicembre 2014). Dopo 15 giorni di ricovero, rientrato casa, aveva ricevuto una telefonata minatoria da parte dei fulani che lo avvertivano che, se lo avessero ritrovato, lo avrebbero ucciso insieme a tutta la famiglia. Perciò - nel gennaio 2015 - si era trasferito, da solo, a Lagos presso un amico, ex compagno di scuola, di nome Q. il quale, dopo 5 mesi, gli aveva proposto di trasferirsi nella Repubblica del Benin presso un tale S. che gestiva un negozio di parrucchiere il quale, a sua volta e dopo un certo (breve) periodo gli aveva offerto, come unica possibilità, quella di andare via con l'amico P.

Nel frattempo, nel 2016 - costrette a lasciare la loro casa - anche la madre, la moglie e la figlia, si erano trasferite a Lagos, dove ad ottobre era nata la seconda figlia D.

Sulla situazione attuale ad Ovia North East, racconta di essere in contatto con gli anziani e di seguire le vicende su youtube e che la situazione è esplosiva, perché i fulani adesso hanno armi da fuoco e hanno ucciso un'altra signora della sua comunità.

Teme di tornare in Nigeria perché lo hanno visto *“prendere l'accetta per tagliare i fulani”* (pag. 11 verbale audizione) e lo stanno cercando per ucciderlo.

Sentito a chiarimenti (audizione del 04.09.2019), spiega che sta ancora vivendo a casa della donna nigeriana ma che fra poco dovrà andarsene perché la donna andrà dal marito; che vive facendo l'elemosina ed a volte riesce a guadagnare qualcosa con i traslochi e gli sgomberi delle case e manda il denaro alla famiglia in Nigeria; che non c'è nessuno che lo sfrutta in queste sue attività ma S. sta minacciando la sua famiglia a Lagos se non torna da P. a Roma, poiché S. aveva ricevuto soldi da quest'ultimo per avergli presentato il richiedente; che P. si è lamentato con S. del suo allontanamento, rifiutandosi di pagare la metà rimanente della somma pattuita e pertanto S. sta minacciando la sua famiglia di rivelare la loro attuale residenza ai fulani se il richiedente non gli dà l'altra metà dei soldi.

Sulla riunione di settembre 2014, spiega che prima di andare dai fulani, avevano parlato con gli anziani – che si erano lamentati che i pastori facevano pascolare le mucche tra i loro raccolti; si erano già rivolti alla polizia senza nessun riscontro concreto e, appena saputo della violenza ed omicidio in danno della contadina M.O., si erano diretti dai pastori, uccidendone alcuni, catturandone altri che erano stati portati al santuario dall'idolo e non alla polizia perché il giorno dopo sarebbero stati rilasciati; era stato facile catturarli perché usavano ancora il machete e non i fucili automatici AK-47. Sul rapimento, precisa di essere stato bendato per essere portato in un campo di ananas dove era stato tenuto prigioniero, legato mani e piedi e torturato; che un giorno – tra dicembre 2014 e gennaio 2015 - era riuscito a scappare perché si erano allontanati tutti; che, a fronte della contestazione sulla precedente affermazione (aveva detto che i fulani lo avevano abbandonato perché lo credevano morto) risponde che *“non è diverso ... era notte, hanno visto che non respiravo e sono andati via e mi hanno lasciato lì. Quando ho visto che non c'era nessuno ho iniziato a muovermi, così l'uomo che cercava lumache mi ha sentito ed aiutato”* (pag. 7 verbale audizione). Aggiunge che la madre, dopo alcuni giorni, aveva capito che non lo avevano arrestato e quindi era andata a sporgere denuncia mentre lui non si era più rivolto alle autorità, poiché durante la sua prigionia non avevano comunque fatto nulla.

Ribadisce che non era stato chiesto un riscatto quanto invece uno scambio di prigionieri: la sua vita in cambio di quella dei prigionieri fulani, ma non sa se hanno ancora dei prigionieri fulani dall'idolo (perché alcuni riescono a scappare ed altri vengono liberati). Sulle ragioni per le quali le autorità – che appoggerebbero la comunità fulani – non lo abbiano perseguito per le uccisioni ed i sequestri dei pastori, spiega che non sarebbe possibile perché non era solo e perché non potrebbero andare dall'idolo ed uscirne vivi non conoscendo il posto. Aggiunge che non ha fiducia nelle autorità, pensa che le sue figlie siano in pericolo e le vuole portare via dalla Nigeria.

Sentito ad ulteriore chiarimento, anche alla luce della relazione anti-tratta (terza audizione del 31.08.2020), riferisce che S. sta continuando a fare pressioni ed a minacciare e, alla fine del 2019, si è anche recato a Lagos a casa di Q., dove vive anche la moglie con le figlie, e l'ha aggredita e la figlia minore, che le stava in braccio, si è ferita al volto. Aggiunge che S. non è più tornato a Lagos ma chiama la moglie e la minaccia, dicendo che finché non avrà dato i soldi che mancano, la sua famiglia non sarà al sicuro e per questo ha inviato alla madre 900 € e poi 500 € da dare a quest'ultimo; che è preoccupato per la moglie e le figlie che vivono con Q. ma non può mandarle via perché sarebbe peggio, non potrebbe controllare la situazione e S. penserebbe che non vuole più pagare con peggiori conseguenze. Precisa che non conosceva S., ma Q. gli aveva detto che era una persona a modo, glielo aveva presentato perché lui aveva un grande negozio di parrucchiere e l'istante poteva lavorare lì e non con l'amico Q., perché questi aveva un

ufficio/negozi di copisteria. Conferma quanto risulta dalla relazione anti-tratta ovvero che S., dopo qualche mese, gli aveva offerto di andare con un uomo italiano di nome P. e che questi gli aveva proposto di portarlo in Italia in cambio di rapporti sessuali con lui e con altri uomini per denaro; che S. gli aveva detto che P. aveva investito 7000 € per portarlo in Italia e che se non sarà saldato il debito lo dovrà fare il ricorrente. Conferma che, prima di arrivare in Italia, era al corrente che P. lo avrebbe fatto prostituire e che glielo aveva spiegato Q. perché lui non era il primo uomo che P. portava in Italia. Chiarisce che, prima di partire per l'Italia, sapeva che sarebbe dovuto stare con P. ma, invece, aveva saputo solo al suo arrivo in Italia che sarebbe dovuto andare anche con altri uomini; comunque aveva accettato perché voleva andare via dal suo Paese. Ribadisce che in Italia nessuno lo ha mai costretto a prostituirsi; che non ha mai incontrato altri ragazzi mandati in Italia da S. ma ha visto le loro foto sul telefono di quest'ultimo e che provengono dal Benin; che al telefono continuano a fargli pressione sia S. (con insulti, minacce fisiche a lui ed alla sua famiglia e minacciando di dire ai fulani dove si trova), sia Q., il quale si lamenta che gli sta creando grossi problemi con il primo e che deve ritornare da P., se non vuole pagare ciò che rimane del debito; che S. ha molte "connessioni" e che il Governo non sarebbe in grado di proteggerlo in caso lo denunciasse, così come non riesce a proteggerlo dai fulani. Sulla situazione attuale dice che non ha più un posto fisso dove dormire, che continua a fare l'elemosina e lavori saltuari come traslocatore e giardinaggio.

Allegata all'ultimo verbale di audizione vi è la relazione del centro anti-tratta Afet Aquilone onlus datata 4.12.2019 che conclude sottolineando che il richiedente è una persona molto sofferente, incapace di staccarsi sia da S. che da Q., fortemente condizionato dalla comunità nigeriana in Italia dalla quale non sembra comunque ricevere aiuto. Nega qualsiasi sfruttamento, anche per quanto riguarda la questua e non è disponibile ad entrare nel progetto HTH per vittime di tratta perché deve continuare a sentire la moglie e Q. ritenendo molto più pericolosi i fulani dei possibili sfruttatori. Appare molto fragile e bisognoso di aiuto anche dal punto di vista sanitario, sia per problemi alla gamba che per disturbi del sonno che lo portano a ferirsi da solo e a non voler entrare in un Cas per paura di ferire altre persone. Il Centro ritiene il ricorrente fortemente condizionato anche dalla Chiesa di appartenenza e che sia in qualche modo sfruttato ma che non voglia ammetterlo e che al momento non sia disponibile a farsi aiutare.

La decisione amministrativa. La Commissione ha ritenuto:

- credibili, e pertanto accettati, gli elementi riguardanti la nazionalità nigeriana e la provenienza da Benin City;
- non credibili, invece, gli elementi relativi agli scontri con i pastori di etnia fulani, al rapimento ed alle minacce alla sua vita, perché, in risposta a specifiche domande di approfondimento, non è stato in grado di fornire sufficienti elementi di vissuto personale che possano circostanziare in maniera convincente le dichiarazioni su quanto segue:
 1. pur affermando di aver ricoperto il ruolo di portavoce dei giovani della comunità di Ovia North East, in risposta a specifiche domande di approfondimento, non è stato in grado di delineare quale fosse il suo ruolo né in che modo avesse ottenuto tale carica né quali compiti e responsabilità comportasse, suscitando comunque perplessità la compatibilità di tale carica con la professione di parrucchiere esercitata a Benin City
 2. per quanto concerne gli scontri armati coi pastori fulani, a cui avrebbe personalmente partecipato uccidendo anche dei nemici, non sa descrivere i connessi episodi se non in maniera estremamente vaga e generica del tutto priva di quei dettagli fondamentali che possano far ritenere che il suo racconto si riferisca ad eventi realmente vissuti
 3. la cattura di prigionieri, che venivano condotti presso l'idolo della comunità in un luogo inaccessibile nel folto della foresta, appare inverosimile data l'obiettivo difficoltà di organizzare la detenzione di un gran numero di soggetti e senza che ciò comportasse l'intervento delle autorità

statali (che a detta del richiedente sono schierate dalla parte dei fulani), su tali punti il richiedente non ha dato risposte soddisfacenti, né ha saputo fornire aggiornamenti sull'attuale prosecuzione di tale prigionia pur avendo affermato di essere ancora in contatto con gli anziani della comunità

4. per quanto riguarda il suo rapimento, in risposta a specifiche domande di approfondimento, si è limitato a dare risposte poco circostanziate sulle modalità con cui questo avrebbe avuto luogo, sui rapitori e soprattutto sul periodo di due mesi in cui sarebbe rimasto sotto sequestro riferendone in maniera stringata e non sapendo raccontare pressoché nulla sul luogo in cui veniva tenuto prigioniero
5. le modalità di liberazione sono narrate in maniera contraddittoria, affermando dapprima che i fulani l'avrebbero abbandonato in un campo pensando che fosse morto in seguito alle torture e successivamente che un giorno i sequestratori si sarebbero improvvisamente allontanati mentre egli dormiva. Inoltre, ha affermato che fulani l'avrebbero abbandonato ritenendolo morto senza spiegare come egli abbia avuto modo di appurare quale fossero i pensieri dei suoi carcerieri. Suscita perplessità che, dopo la sua liberazione, non si sia rivolto alle autorità a cui la madre aveva già presentato una denuncia per il rapimento;

- non credibili gli elementi relativi alla sua identificazione come vittima di tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale ed alle persistenti minacce di S. finalizzate ad ottenere la restituzione di quanto investito per la sua partenza, in considerazione delle numerose contraddizioni rilevate e della genericità delle sue affermazioni a riguardo, in particolare:

1. si è più volte contraddetto sulle circostanze del suo arrivo in Italia, avendo detto, dapprima, di aver saputo fin dall'inizio che l'aiuto da parte di P. per farlo giungere nel nostro paese era finalizzato ad avere relazioni di tipo sessuale con lo stesso; successivamente, anche in seguito all'incontro con l'ente anti-tratta, ha invece asserito che la motivazione principale sarebbe stata quella di sfruttarne l'attività prostitutiva e che egli ne era consapevole fin da prima dell'espatrio; richiesto in merito a tale incoerenza, ha affermato nuovamente in maniera contraddittoria che avrebbe appurato solo successivamente del progetto di farlo prostituire
2. non ha saputo fornire elementi sufficienti sulla figura di S. né sulla sua personalità ed attività né su precedenti o abituali condotte nei confronti di terzi che possano circostanziare in maniera credibile la minaccia rappresentata, limitandosi invece ad affermazioni abbastanza vaghe sulle attività di natura illecita gestite da costui
3. non ha saputo fornire elementi sufficienti neppure sulla figura di Q. con cui pure aveva un rapporto molto stretto né sulla sua personalità ed attività e neppure sa riferire notizie aggiornate che gli provengano dalla moglie che pur risiede ormai da tempo presso l'abitazione di tale soggetto: su tali aspetti le risposte del richiedente sono risultate vaghe ed evasive. Rimane pertanto oscura la natura dei rapporti del richiedente e della sua famiglia con tale soggetto di cui non si comprendono nemmeno i rapporti con S. né il possibile coinvolgimento nell'investimento economico legato all'espatrio del richiedente
4. ripetute domande sono state poste durante l'audizione del 31/08/2020 per comprendere le motivazioni per cui la moglie continui a risiedere con i figli presso l'abitazione di Q. nonostante ciò le esponga al rischio di essere rintracciate da S. senza però ottenere risposte chiare ed esaustive. Va anche sottolineato che l'istante ha ripetutamente negato nel corso di tutte e tre le audizioni di essere mai stato sottoposto a forme di sfruttamento sessuale o di altro tipo sul territorio nazionale.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto di non poter concludere che richiedente sia stato vittima di trafficking così come che sia attualmente sottoposto ad una minaccia di ritorsioni o di re trafficking.

Da ultimo ha rilevato che la dichiarazione verbalizzata al punto 16 del modello C/3 sulle motivazioni dell'espatrio non ha alcuna attinenza con quanto dichiarato nelle audizioni ma si riferisce alla crisi economica. La spiegazione offerta dal richiedente non appare sufficiente a risolvere tale contraddizione.

Per quanto attiene la documentazione prodotta dal richiedente, sempre la Commissione l'ha ritenuta non sufficiente a superare le considerazioni riguardanti la non attendibilità del richiedente. In particolare ha espresso perplessità circa l'autenticità della documentazione medica e sulla data delle deposizioni rese all'Autorità dalla madre nel luglio 2019, 4 o 5 anni dopo i fatti e nell'imminenza della audizione in Commissione.

Ha quindi ritenuto che, alla luce di tali elementi di vaghezza, genericità e mancanza di dettagli significativi, nonché delle contraddizioni rilevate, l'istante non abbia compiuto quel ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda né abbia fornito idonea motivazione della mancanza di elementi significativi a sostegno della stessa e che pertanto non si possa applicare nei suoi confronti il beneficio del dubbio secondo i criteri di cui all'art. 3 c. 5 D.Lgs 251/07. Non ha fornito alcuna motivazione convincente per non aver richiesto la protezione delle autorità statali né ha fornito elementi convincenti che conducano a ritenere che le autorità statali non sarebbero in grado o non avrebbero la volontà di fornire una protezione efficace. La sua convinzione che le autorità siano schierate con i fulani oltre a non trovare riscontri nelle fonti COI, risulta in contrasto col fatto che egli dopo essere emerso come leader comunitario anti-fulani non sia mai stato perseguito per aver ucciso due imprigionati illegalmente e che gli sia stato rilasciato il passaporto ed il permesso di lasciare il paese in tutta tranquillità. Per quanto riguarda invece la minaccia proveniente da S. anche qualora la si ritenesse credibile la vaghezza delle asserzioni riguardanti tale soggetto non permette di escludere la possibilità di ricorso effettivo alla protezione statale contro le sue minacce.

La Commissione pertanto ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 251/2007. Nemmeno riconosce, sulla base di quanto espresso riguardo alla non credibilità del racconto, un pericolo di un grave danno, come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 alle lett. a) e b), né si riscontra il caso previsto dalla lett. c) dello stesso articolo, non essendovi nel Paese di provenienza, nella regione di Edo State, una situazione di conflitto generalizzato e violenza indiscriminata secondo i parametri delineati dalla norma e dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014) (<https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation> consultato il 18.2.2021).

Ritiene infine che nel caso di specie non esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto rispetto della propria vita privata e familiare così come previsto dall'articolo 19 comma 1.1 D.lvo 286/98 vista anche l'assenza di legami familiari sul territorio nazionale. Ha escluso quindi la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso per casi speciali ex art. 32 c. 3 D.Lvo 25/08.

3. Fase giudiziaria. Nel ricorso, la difesa dopo un'ampia esposizione in diritto, pone l'accento sulla difficile situazione in Edo State ed evidenzia gli aspetti di vulnerabilità del ricorrente già emersi.

Produce: il medical report nigeriano e l'affidavit della madre già prodotti in audizione e l'attestato corso di frequenza della lingua italiana per l'anno 2016/2017 presso CPIA Centro ponente.

Nella memoria autorizzata del 26.10.22, la Difesa del ricorrente insiste nelle richieste formulate in ricorso e produce la seguente ulteriore documentazione: 1) contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a far data dal 5.7.2022 al 30.10.22 presso la soc. ----- s.p.a presso sede ----- e relative buste paga di luglio, agosto e settembre 2022 (media di 1.200 € al mese), estratto previdenziale INPS del 28.9.22; 2) contratto di locazione di immobile sito in Via ---- Genova di durata quadriennale rinnovabile con scadenza il 31.8.25

a nome del ricorrente e relativa registrazione del 14.9.2021; 3) certificato di residenza in Via Miani 8/3 Genova del 28.9.22.

Con nota del 17.05.2023 in previsione dell'udienza fissata per l'audizione, produce la seguente ulteriore documentazione: 4) C2 storico CPI dal quale risulta lavoro a tempo determinato nei servizi di ristorazione ----- dal 5.7.22 al 30.6.23; 5) certificato di residenza del Comune di Genova dal quale risulta ivi residente dal 30.11.2021; 6) estratto conto previdenziale INPS emesso il 5.5.23; 7) buste paga da ottobre 2022 a marzo 2023 (totale netto di circa 4800 €); 8) CUD 2023 (reddito netto circa 9500 €).

All'udienza del 17.05.2023, il ricorrente - con l'ausilio dell'interprete, comprendendo discretamente l'italiano ma parlandolo ancora con difficoltà - riferisce quanto segue:

- a. per quanto riguarda la situazione di moglie e figlie e del debito; attualmente vivono a casa della suocera in Anambra State, anziché a Lagos da Q. (da dove se ne sono dovute andare dopo l'incidente alla più piccola); le bambine studiano e la moglie non lavora e per questo viene aiutata dalla suocera oltretutto dal marito (ndr. in seguito, si corregge e dice che la figlia più grande -di 15 anni- vive a Lagos con la zia materna); a volte sente Q. che gli ricorda che deve ancora saldare il debito, aggiunge che 3 mila € li ha pagati ma mancano 4.500 €.; tale denaro viene inviato alla propria madre dal ricorrente che lo dà a Q. che a sua volta lo consegna a S. (non sa se anche a P.) e dice che è denaro dovuto poiché è il responsabile del fallimento (cfr.: “..ho rovinato l'affare tra P., S. e Q..”); spiega di non aver avuto più contatti con P. da quando è andato via da casa sua a Roma ed ha paura a denunciarlo poiché teme ripercussioni sulla sua famiglia e ripete: “del resto io non ho rispettato i loro accordi e io ero d'accordo con loro”;
- b. sul viaggio verso l'Italia, ribadisce di essere partito dal Benin (dove era da circa 1 mese nel 2015), di essere andato a Lagos da dove ha preso un volo per Casablanca e poi per Roma e che tale viaggio è stato pagato interamente da S. (che vive sempre nel Benin) e da P. e non sa quanto sia costato;
- c. sui motivi dell'espatrio, conferma quanto detto in audizione, mentre, sull'uccisione di due agricoltori fulani, chiarisce che non ha commesso tali omicidi ma che è stato accusato di averlo fatto; non sa, tuttavia, se c'è un procedimento penale nei suoi confronti, ma teme i fulani che, infatti, gli hanno già bruciato casa una volta; aggiunge di sapere che “esiste il caso ma non è stato fatto nulla; in Ovia il problema esiste ancora oggi”; spiega di essere potuto rimanere ancora 6 mesi nella città di Lagos proprio perché la polizia non ha fatto nulla (a differenza dei fulani che gli hanno bruciato casa);
- d. sulla sua situazione attuale abitativa e lavorativa, riferisce di avere un appartamento in affitto a Genova (paga 350 € al mese) e di lavorare come barista all'autogrill di Sant'Ilario (MyChef spa) da un anno con una paga mensile di circa 1200-1300 €.; racconta di aver avuto una fidanzata (Patra) ma vivendo lontani (Genova - Livorno) la relazione si è interrotta; afferma di non frequentare più la Chiesa cristiano - pentecostale di Bolzaneto perché adesso lavora; riferisce di aver reperito il proprio lavoro grazie ad un persona incontrata per caso dove - a Rivarolo - era solito stazionare chiedendo l'elemosina (la persona gli ha fatto conoscere il suo datore di lavoro, Francesco).

4. La decisione del Collegio.

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, sebbene il richiedente in sede di registrazione della domanda con il modulo C/3 abbia dichiarato di aver lasciato il proprio paese per motivi economici, non si ritiene tale elemento in contrasto, o comunque non lo si ritiene dirimente, per le ragioni di seguito esposte.

Infatti, in sede di registrazione della domanda, il primo momento in cui sono sinteticamente indicate le ragioni a fondamento, sovente la persona non è nelle condizioni di poter esplicitare tutti i motivi che l'hanno spinto a lasciare il paese. Ci sono spesso fattori di stress legati all'essere in un paese ancora sconosciuto, il timore di essere fraintesi, anche problemi di lingua e di traduzione, un contesto di ascolto non adeguatamente riservato. Nel caso di specie, in sede di audizione davanti alla Commissione, il ricorrente ha espresso uno specifico timore rispetto al quale i richiedenti provano solitamente uno spiccato imbarazzo; sono inoltre emersi gli indicatori di tratta che in seguito sono stati ampiamente confermati, soprattutto durante i colloqui con il progetto HTH che ha steso relazione le cui conclusioni sono state riportate in premessa sub 2..

Inoltre, in questa sede giudiziale, dove è stato nuovamente ascoltato, ha aggiunto dichiarazioni sufficientemente precise relative al timore attuale, sia rispetto ai fulani, sia rispetto alle persone coinvolte nella sua tratta. Egli ha spiegato meglio le ragioni e le modalità del suo viaggio - per nulla stereotipato -, dell'arrivo in Italia e del brevissimo soggiorno nella casa di tale P., dalla quale è scappato per poi arrivare a Genova; tutti passaggi che il richiedente racconta in modo genuino e che vengono riportati in maniera dettagliata e coerente anche nella relazione HTH.

Invero, il richiedente nel suo racconto, in sede amministrativa e in questa sede, ha dato atto di un proprio vissuto personale e non sono apparse maggiori contraddizioni, derivandone che l'aver omesso nel modulo C/3 le articolate e complesse ragioni della sua partenza non si ritiene dirimente ai fini di una valutazione di attendibilità.

Emerge, dunque, un contesto di partenza difficile, di un uomo psicologicamente vulnerabile, ma disposto a molto (anche a sottostare ad un accordo di traffico per fini di sfruttamento sessuale), pur di scappare dal paese. In tal senso, anche la difficoltà economica emersa come motivo di espatrio nel modello C/3 più che una contraddizione, appare come una conferma della condizione di difficoltà che lo hanno costretto ad affidarsi all'organizzazione criminale.

In questa sede, come già ampiamente è emerso dalla citata relazione dell'ente HTH, il richiedente ha rimarcato un forte senso di colpa per la condizione della sua famiglia e l'imperativo sforzo di ripagare il debito ai suoi trafficanti, per cui si legge anche del suo rifiuto di affidarsi a un progetto antitratta. Egli spiega che i trafficanti hanno usato violenza contro i suoi familiari per via del debito e che la moglie *“racconta che non sono al sicuro e che le persone chiedono sempre i soldi”* e che *“mia moglie e le figlie ora vivono nel villaggio di mia moglie a casa di mia suocera in Anambra State; non sono più da Q. a Lagos, da dopo l'incidente in danno di mia figlia perché sono dovute andare via da Q.”* (verbale dd.17/05/2023). Ancora, si legge nel verbale redatto in questa sede (verbale dd.17/05/2023):

“D: cosa le racconta Q.?”

R: mi dice che devo pagare altrimenti questi vanno al villaggio da mia suocera ed io gli spiego che non ho ancora un lavoro;

D: ma ritiene di doverli pagare questi soldi a questi di cui parla Q.?”

R: ho già dato 3 mila euro a mia madre che li ha mandati a Q., ne devo ancora altri 4 mila e qualcosa;

D: perché devi così tanti soldi a Q.?”

R: sono soldi che devo perché ho rovinato l'affare tra P. e S. e Q.; sono soldi che Q. manda a S.; non so se anche a P.”

Egli ha dunque saputo delineare in modo piuttosto puntuale l'evoluzione della situazione, delle minacce ricevute, e del costante timore per i familiari e per il debito non ancora saldato ed al quale si sente definitivamente vincolato per essersi impegnato. Al riguardo chiarisce proprio di non aver potuto inizialmente far allontanare la moglie e le figlie dalla casa di Q. perché altrimenti avrebbero creduto che

non era intenzionato a rispettare il proprio impegno e che solo dopo aver iniziato a pagare, quanto ancora deve, e dopo l'incidente alla figlia, le ha potute fare allontanare.

In merito alla credibilità esterna, il narrato inoltre trova riscontro nel report di EASO sulle vittime di tratta dalla Nigeria, dove emerge che alcune fonti hanno sospettato un aumento del numero di maschi nigeriani vittime della tratta di esseri umani in Europa. Inoltre, studi recenti hanno individuato una scarsità di conoscenze sui profili e sulle esperienze di questo gruppo¹. Di talché un caso come quello di specie, in cui vengono rese dichiarazioni circostanziate, dev'essere particolarmente attenzionato, trattandosi di un fenomeno meno evidente, ma comunque presente.

Sempre nel report di EASO si legge che i nigeriani maschi spesso partono con modalità diverse da quelle delle donne, ma sono diventati vittime di tratta e schiavitù moderna durante il viaggio verso l'Europa - soprattutto in Libia - e anche all'arrivo in Europa². Nello specifico, gli uomini sarebbero circa l'8% delle vittime nigeriane di tratta di esseri umani individuate in Europa nel 2017 e nel 2018, con la nota che i dati forniti dalla Commissione europea sui tipi di sfruttamento subiti dalle vittime nigeriane di tratta di esseri umani in Europa nel 2017 e nel 2018 non distinguono tra uomini e donne³.

Quanto sopra esposto, la storia del ricorrente, il contesto in patria e le persistenti minacce, a differenza di quanto affermato dalla Commissione Territoriale, rendono **verosimile il pericolo, in caso di rientro in patria, di cadere ancora vittima di tratta (fenomeno del re-trafficking)**, di abusi o maltrattamenti, tenuto conto della condizione di vulnerabilità e fragilità psicologica del richiedente che, come in passato, lo potrebbe facilmente riportare nelle mani dei trafficanti, con eventuali conseguenze ancora più dure di quelle da cui è riuscito a sfuggire una volta e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona. Questo rischio appare anche plausibile in base all'eventuale stigma sociale subito da richiedenti (nel caso di specie anche con sospette condotte omosessuali) di ritorno nel paese di origine, nonché dalla pressione per il debito non ancora saldato.

Seppur il richiedente in Italia, non solo si è verosimilmente distaccato dall'organizzazione criminale, ma si è anche reso nell'ultimo periodo protagonista di un buon percorso di integrazione, formativo e lavorativo, rendendolo in teoria un uomo indipendente, il forte assoggettamento psicologico rispetto al debito manifestato ancora in udienza, il timore per le minacce rivolte ai familiari e lo stigma per supposto sfruttamento sessuale (omosessuale), renderebbero questa indipendenza difficile da riprodurre in caso di rimpatrio. In Nigeria infatti, il sig. E. si ritroverebbe in una situazione oltre modo difficoltosa, senza alcuno strumento economico e sociale per fronteggiare le persone che pretendono da lui il pagamento del debito e i traguardi formativi e lavorativi raggiunti sul T.N. non avrebbero alcun valore nel suo paese di provenienza.

A ciò si aggiunge l'inefficienza della tutela fornita dallo Stato del paese di provenienza, e la facile corruzione delle forze dell'ordine in Nigeria. Ciò è confermata dalle fonti raccolte da EASO, dove si afferma che le forze di polizia sono state considerate "oppressive e inefficaci", sottofinanziate, non addestrate, suscettibili di corruzione endemica, aumentando l'onere per i militari di farsi carico delle operazioni di sicurezza interna⁴, e da un specifico report sulla corruzione della polizia nigeriana di HRW, dove si legge, tra l'altro, che 80 anni dopo la sua nascita, i membri della forza siano visti più come predatori che come

¹ EASO Nigeria Trafficking in Human Beings Country of Origin Information Report, April 2021, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf

² Ibidem

³ Ibidem

⁴ EASO, Nigeria Security Situation, June 2021 (si v. fonti citate), p.59 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.p df

protettori, e la Nigeria Police Force è diventata un simbolo in Nigeria di corruzione sfrenata, cattiva gestione e abusi⁵.

Le fonti sopracitate indicano che, anche quando l'esperienza della tratta del richiedente sia ormai conclusa, lo stesso in caso di ritorno nel Paese di origine potrebbe essere esposto a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare essere oggetto di ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di nuove esperienze di tratta (re-trafficking). Inoltre, il Collegio ritiene non del tutto certo, in base alle dichiarazioni fornite dal richiedente e di quanto si legge nella relazione HTH, che egli sia riuscito a slegarsi completamente dall'organizzazione criminale sul territorio italiano.

Il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini ma non solo (ratificata dall'Italia con la legge n.146 del 16.3.2006), ha introdotto una nuova definizione di *trafficking in persons*, ossia tratta delle persone, delineando tra l'altro i confini rispetto al diverso fenomeno dello *smuggling of migrants*, ossia del c.d. traffico di migranti. A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) *“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi”*.

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16.5.2005, nata con lo scopo di *“rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute”*, fornisce una definizione di *“tratta di esseri umani”* analoga a quella del Protocollo ONU. La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta di esseri umani (art. 2) *“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, co-preso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di danaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento”*. Lo sfruttamento comprende, come minimo, *“lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”*. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, co. 2).

Le Linee Guida dell'UNHCR relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra riportano che, in alcune circostanze, le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa essendo, perciò, necessario che il richiedente si trovi al di fuori del proprio Paese e sia a rischio di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione stessa⁶. Spiega l'UNHCR che *“in certi aspetti la tratta di persone può assomigliare al traffico di migranti, che è materia di un altro Protocollo alla*

⁵ HRW, Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force, 17 agosto 2020, <https://www.hrw.org/report/2010/08/17/everyones-game/corruption-and-human-rights-abuses-nigeria-policeforce>

⁶ UNHCR, Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di

Convenzione sulla criminalità transnazionale. Come per la tratta, il traffico di migranti spesso ha luogo in condizioni di pericolo e/o di degrado in cui si verificano abusi dei diritti umani. Tuttavia si tratta di un'azione, in ultima analisi, volontaria, che implica il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico. La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti che sono ricorsi ai trafficanti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare, che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte dei loro sfruttatori. Tuttavia i fenomeni del traffico e della tratta sono spesso strettamente correlati, poiché entrambi approfittano della vulnerabilità di persone in cerca di protezione internazionale o di accesso al mercato del lavoro all'estero. I migranti irregolari che ricorrono ai servizi dei trafficanti - volontariamente ingaggiati - potrebbero anche diventare vittime di tratta, se i servizi che essi hanno originariamente chiesto si sono tramutati in situazioni di tratta basati su abuso e sfruttamento."⁷

Quanto all'**appartenenza del richiedente ad un particolare gruppo sociale**, si osserva⁸ che coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società.

Si richiama in proposito le notazioni EUAA⁹ in cui si legge che *“poiché un gruppo sociale è legato alla società circostante, è importante capire come la società opera e tratta i gruppi in modo diverso. Ciò può emergere attraverso convinzioni o atti discriminatori o di ostracismo o la concessione di privilegi a determinati gruppi. La discriminazione o l'ostracismo possono consistere, tra l'altro, in un accesso limitato al mercato del lavoro, all'alloggio, alle cure mediche o all'istruzione. Particolari gruppi sociali possono essere considerati come gruppi di paria o come separati dal resto della società o dalla popolazione del paese d'origine o di una o più zone specifiche nel paese d'origine”*.

Allo stesso tempo, anche gli uomini e/o i ragazzi vittime di tratta, o alcuni sottoinsiemi sociali di questi gruppi, possono essere considerati un gruppo sociale particolare se sono in grado di soddisfare i criteri cumulativi¹⁰.

tratta (2006) tratta, par.4,

https://www.unhcr.org/it/wpcontent/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf

Considerate le esperienze vissute dal sig. E. e la vulnerabilità dello stesso, anche considerata la situazione di povertà, instabilità e insicurezza nella propria zona di provenienza¹¹, è possibile inquadralo in un

⁷ *Ibidem*

⁸ Citando, quasi letteralmente, UNHCR - Linee guida di protezione internazionale, L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, consultabile su

http://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf

⁹ EASO, Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, marzo 2020, pagg.22-24,

<https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

¹⁰ EUAA, Qualification for International Protection Judicial analysis Second edition, gennaio 2023, pag.255,

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-01/Qualification_international_protection_judicial_analysis_2nd_edition_0.pdf

¹¹ Tra altri, Amnesty International, Nigeria: Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta – Report, 30 giugno 2009, <https://www.amnesty.org/en/documents/AFR44/017/2009/en/> ; Freedom House, Annual report on political rights and civil liberties in 2022, <https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2023>; Human Rights Watch: Annual report on the human rights situation in 2022, 12 gennaio 2023, <https://www.hrw.org/worldreport/2023/country-chapters/nigeria>

particolare gruppo sociale, avendo egli una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale.

Sempre l'EUAA specifica che le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una «storia comune che non può essere mutata»¹². L'appartenenza al gruppo sociale si è dunque creata in ragione della propria esperienza di tratta e quindi di persecuzione subita.

Nella fattispecie, appurato dunque che vi sia un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale di «ex vittime di tratta» e il timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione, il Collegio ritiene che deve pertanto accogliersi la domanda principale e riconoscersi all'odierno richiedente lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al richiedente dello status di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett.

e), 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, ravvisandosi, alla luce dei fatti narrati, un rischio di persecuzione effettivo, fondato ed attuale in caso di rientro del richiedente in Nigeria.

Non sussistono infine condanne a carico per reati ostativi, nulla avendo peraltro evidenziato lo stesso P.M.

5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima *“dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”*. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui *“effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”* (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore vista l'istanza e la documentazione allegata. Il riferito superamento dei limiti di reddito per il 2023 (con inevitabile revoca parziale del beneficio) non giustifica un diverso regolamento delle spese di giudizio perché si tratterebbe di una revoca parziale e perché, rispetto alla sola fase terminale, sussistono gravi e giustificati motivi di compensazione.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Riconosce al ricorrente E. OSAGIEDUWA, sedicente, nato in NIGERIA il 19/03/1980 - ID VESTANET GE0004407 - CUI 05JERAC, lo status di rifugiato di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Depositato in controfirma il 22 giugno 2023

Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)

Il Presidente
(Laura Cresta)

¹² EASO, Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, marzo 2020, pag.26, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>